Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 130**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 maggio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 322.

Inclusione dell'abitato di Aggius, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 12073 del 23 febbraio 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019. è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Aggius, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 323.

Inclusione dell'abitato di Lodè, in provincia di Nuoro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari espresso con voto n. 12137 del 25 marzo 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lodè, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 324.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Medicina nucleare ».

L'insegnamento complementare di « Ottica fisiologica » è soppresso e sostituito con quello di « Ottica fisiopatologica ».

Art. 163, relativo alla direzione delle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia è modificato nel modo seguente: « La direzione delle scuole di specializzazione è affidata a professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina, in mancanza sarà affidata a professori di ruolo di discipline affini che svolgono corsi di insegnamento nelle scuole stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 325.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Luigi Pirotta », di Desio.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Luigi Pirotta », di Desio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 326.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Vasta », di Acireale.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Vasta », di Acireale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1964, n. 327.

Estinzione dell'Istituto di educazione ed istruzione professionale a favore di fanciulle e fanciulli poveri orfani di piacentini morti in guerra, con sede in San Lazzaro Alberoni (Piacenza).

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto di educazione ed istruzione professionale a favore di fanciulle e fanciulli poveri orfani di piacentini morti in guerra, con sede in San Lazzaro Alberoni (Piacenza), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto all'Opera pia « Alberoni » di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 328.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione, dal signor Guido Tamburi, un appezzamento di terreno edificabile, sito in San Giovanni in Persiceto (Bologna), della superficie complessiva di mq. 4500, distinto in catasto al foglio n. 91, mappale 21-*a*, subordinandolo alla utilizzazione per la costruzione di un Centro di addestramento professionale, come da atto di donazione per notar Guido Forni, repertorio n. 31712 dell'11 dicembre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1964, n. 329.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile di Catania.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964.

Accettazione di dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 387, con il quale il sig. Ettore Gelpi venne nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale lo stesso sig. Ettore Gelpi venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 9 gennaio 1964, con la quale il predetto sig. Ettore Gelpi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 9 gennaio 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Ettore Gelpi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1964
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 330. — VENTURA SIGNORETTI

(4362)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964.

Accettazione di dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto successivo, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 361, con il quale, tra altri, il sig. Pietro Oriani venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 10, con il quale, tra altri, il sig. Pietro Oriani è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 19 dicembre 1963 con la quale il predetto sig. Pietro Oriani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 19 dicembre 1963, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Pietro Oriani dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1964
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 331. — VENTURA SIGNORETTI

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1964.

Costituzione di una Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze per studiare e risolvere i problemi derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Riconosciuta la necessità di costituire una Commissione mista di funzionari dei Dicasteri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze per studiare e risolvere i problemi derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale;

Decretano:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, una Commissione mista dogane-poste e telecomunicazioni incaricata di:

a) studiare una più razionale organizzazione degli uffici postali-doganali per porre fine ai gravi ritardi che si verificano nello sdoganamento dei pacchi postali provenienti dall'estero e per evitare gli ingorghi e le conseguenti paralisi che si verificano nell'attività degli uffici stessi ad ogni ricorrente incremento del traffico;

b) avviare a soluzione il programma di decentramento su base regionale degli uffici di sdoganamento dei pacchi postali provenienti dall'estero;

c) studiare la possibilità di attuare le proposte avanzate dalla CEPT (Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni) in materia di semplificazione nelle formalità doganali relative alla posta-lettere ed ai pacchi postali;

d) studiare la possibilità di consentire la spedizione in Italia di merci in temporanea importazione a mezzo del servizio postale;

e) aggiornare l'Appendice CXIX alla tariffa dei dazi doganali (posta-lettere e pacchi) e predisporre le norme per la istituzione del servizio dei pacchetti postali e l'organizzazione per lo sdoganamento e il sollecito inoltro a destinazione degli invii della posta-lettere soggetti a verifica doganale;

f) risolvere le controversie derivanti dal mancato appuramento di cauzioni doganali vincolanti pacchi postali provenienti dall'estero;

g) studiare e risolvere tutti gli altri problemi di maggior rilievo derivanti dai rapporti di servizio tra le Amministrazioni postale e doganale.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è così costituita:

in rappresentanza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Della Pietra dott. Francesco, direttore di divisione;
Veschi dott. Enrico, direttore di divisione;
D'Amore dott. Leonardo, direttore di divisione;

in rappresentanza del Ministero delle finanze:

Licata dott. Giovanni, ispettore generale;
Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di divisione;
De Liso dott. Vincenzo, direttore di sezione.

Fungerà da segretario il dott. Vincenzo De Liso.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione spetterà il gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà, per i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sul Cap. 39, art. 1 del bilancio passivo dell'Amministrazione stessa per l'esercizio 1963-64, e, per i funzionari del Ministero delle finanze, sul Cap. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per lo esercizio 1963-64.

Roma, addì 18 febbraio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Registro n. 16 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 081. — ANSALONE

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1964.

Ammissione dell'industria della fabbricazione dei monoeteri dei glicoli etilenici e dei relativi esteri, che vengono esportati con bolletta mod. A-55, al beneficio dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli metilico, etilico, propilico ed isopropilico denaturati, impiegati nella loro preparazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, che stabilisce le aliquote del diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei monoeteri dei glicoli etilenici e dei glicoli propilenici e dei relativi esteri, è ammessa a fruire, alla esportazione, dell'abbuono della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli metilico, etilico, propilico ed isopropilico denaturati, impiegati nella loro preparazione.

Art. 2.

L'alcole dovrà essere ritirato in cauzione della imposta di fabbricazione e dei diritti erariali e custodito, in attesa dell'uso, in appositi magazzini fiduciari.

Art. 3.

Le operazioni per la preparazione dei prodotti di cui sopra, con impiego di qualsiasi tipo di alcole anzidetto, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale, osservate tutte le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio dell'alcole denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 4.

Lo scarico dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali, in rapporto al tipo di alcole impiegato nella fabbricazione dei monoeteri dei glicoli etilenici e dei glicoli propilenici e dei relativi esteri, esportati con bolletta mod. *A*-55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione in regime di abbuono dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 4 marzo 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1964.

Deroga temporanea di carattere generale all'applicazione di disposizione antinfortunistica (ex art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1962 e 28 dicembre 1962, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i succitati decreti ministeriali;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Considerata l'esigenza di accogliere la richiesta relativa alla deroga temporanea di carattere generale alla applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, la quale è giustificata da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applica fino al 31 dicembre 1966 agli impianti preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto presidenziale, di tutte le attività produttive purchè sussistano o siano adottate le seguenti misure sostitutive di sicurezza:

disposizione di un piano di sfollamento dei lavoratori in caso di necessità da portare a conoscenza degli stessi;

uscite apribili verso l'esterno in numero sufficiente per consentire l'agevole e rapido sfollamento.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga della deroga all'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono respinte perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1964.

Tabella delle retribuzioni medie per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini dal calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina) sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 18 aprile 1963.

Roma, addì 29 aprile 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Messina (escluso il comune di Taormina)

Personale dipendente da alberghi

ESTERNI		INTERNI	
1° Capo cameriere	L. 84.500	Chef di cucina	L. 84.500
2° Capo cameriere - Barman qualificato	» 63.000	Cuoco capo partita	» 53.500
1° Portiere	» 60.000	1ª Guardarobiera - Guardarobiera unica - Capo operaio specializz.	» 47.500
Chef de rang - Barman non qualificato	» 56.000	Serv. caldaie - Operai specializzati	» 43.500
Governante	» 56.000	Lavandaia - Stiratrice	» 41.000
2° Portiere - Portiere notte - Conduttore aut.	» 56.000	Generica guardarobiera	» 37.500
Portiere turnante	» 52.500	Comis cucina - Dispensiera - Cantiniere - Caffettiere - Promiscuo - Lavapiatti - Casseroline e facchino cucina	» 37.000
Demi chef - Aiuto barman	» 48.500		
Guardianotte - Facchino p.	» 45.000		
Cameriera piani	» 42.500		
Vetturiere	» 41.000		
Telefonista	» 40.000		
Commis	» 38.500		
Aiuto facchino	» 35.000		
Commissioniere	» 27.500		

Personale dipendente da alberghi meublé S.

QUALIFICHE	CATEGORIE 1ª	2ª	3ª
	Lire	Lire	Lire
Portiere con lingue	60.000	51.000	43.500
Governante	56.000	42.500	—
Portiere senza lingue - Portiere notte	55.000	47.500	38.500
Portiere turnante	52.500	42.500	—
Guardarobiera	47.500	42.500	33.500
Facchino ai piani	45.000	43.500	35.000
Servizio caldaie	43.500	40.000	—
Lavandaia - Stiratrice	41.000	37.500	35.000
Cameriera	42.500	38.500	35.000
Telefonista	40.000	—	—
Aiuto Guardarobiera	37.500	35.000	—
Aiuto facchino	35.000	33.500	30.000
Aiuto cameriera	33.000	32.500	30.000
Commissioniere	27.500	27.500	23.500

Le retribuzioni medie come sopra determinate s'intendono comprensive del rateo della tredicesima mensilità.

La presente tabella ha valore solo nel caso in cui la parte fissa delle retribuzioni risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(4323)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ufficio studi e ricerche del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti all'Ufficio studi e ricerche, sono i seguenti:

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti l'osservazione della congiuntura e lo studio delle relative tendenze, la raccolta di dati e di informazioni di carattere statistico, l'osservazione dell'andamento delle borse valori e delle borse merci.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti la acquisizione della documentazione sui progressi tecnici nei settori produttivi e distributivi e la raccolta e scambio di informazioni.

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione per le questioni riguardanti l'espansione e lo sviluppo economico ed i relativi programmi.

Atti preliminari ed istruttori concernenti la raccolta della documentazione sulla legislazione industriale, artigianale e commerciale dei Paesi esteri.

Compilazione e pubblicazione del notiziario periodico dell'Ufficio.

Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 2.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti all'Ufficio studi e ricerche, sono i seguenti:

Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Corbino » di Siracusa ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Siracusa numero 16733 dell'8 agosto 1963, il preside del Liceo scientifico statale « Corbino » di Siracusa, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal gr. uff. dott. Pasquale Marotta e dalla di lui figlia dottoressa Iole Lidia Maria, la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di cinque premi di studio annuali intitolati « Maria Amalia Marotta Cappuccio ».

(4373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Explogel » e « Gelexite »

Gli esplosivi da mina denominati « Explogel » e « Gelexite » fabbricati dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Carzago della Riviera (Brescia) sono riconosciuti, ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili sia per lavori a cielo aperto che per quelli in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4353)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della « XXI Mostra nazionale di frutta e ortaggi », di Verona

L'Ente autonomo Fiera internazionale di Verona, organizzatore della « XXI Mostra nazionale di frutta e ortaggi », ha comunicato, con nota del 4 maggio u.s., n. 8352, di rinunciare all'allestimento della predetta manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo in Verona dal 4 al 6 luglio 1964.

(4422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di settantuno Società cooperative della provincia di Macerata

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1964, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « L'Agricoltura Marchigiana » con sede in Macerata, costituita per rogito Borioni in data 30 agosto 1950, repertorio 4857;

2) Società cooperativa « Alleanza Cooperativa della Cultura dell'Arte e dello Sport » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 21 febbraio 1949, repertorio 542;

3) Società cooperativa edilizia « Casa della Fortuna » con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 8 maggio 1958, repertorio 9269;

4) Società cooperativa edilizia « Casa Mia » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 18 ottobre 1949, repertorio 24900;

5) Società cooperativa agricola « Cerere » con sede in Macerata, costituita per rogito Giacalone in data 28 ottobre 1953, repertorio 3283/738;

6) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Consorzio Agrario Provinciale » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 16 marzo 1949, repertorio 25030;

7) Società cooperativa edilizia « Domus Nostra » con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 2 ottobre 1952, repertorio 3207;

8) Società cooperativa edilizia « Domus Nova » con sede in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 23 ottobre 1954, repertorio 822;

9) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Istruzione Pubblica » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 9 marzo 1950, repertorio 996;

10) Società cooperativa « Edilizia Dipendenti Postali » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 4 marzo 1950, repertorio 992;

11) Società cooperativa edilizia « Helvia Recina » con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 3 marzo 1955, repertorio 6328;

12) Società cooperativa edilizia « Il Focolare » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 18 agosto 1950, repertorio 1211;

13) Società cooperativa edilizia « Il Mutilato » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 22 febbraio 1950, repertorio 26157;

14) Società cooperativa « Edilizia Impiegati Aeronautica » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 2 luglio 1952, repertorio 2395;

15) Società cooperativa « Edilizia Impiegati Erariali » con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 13 febbraio 1950, repertorio 962;

16) Società cooperativa « Edile fra Impiegati Previdenza Sociale C.E.I.P.S. » con sede in Macerata, costituita per rogito Giustozzi in data 23 gennaio 1950, repertorio 1386;

17) Società cooperativa « Tra impiegati e salariati Distretto militare - CISDM » con sede in Macerata, costituita per rogito Giustozzi in data 7 febbraio 1950, repertorio 1443;

18) Società cooperativa edilizia « La Benemerita » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini, in data 13 settembre 1950, repertorio 28342;

19) Società cooperativa edilizia « La Casa » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 14 gennaio 1950, repertorio 25784;

20) Società cooperativa edilizia « La Casa Mia » con sede in Macerata, costituita per rogito Testa in data 15 ottobre 1949, repertorio 2446;

21) Società cooperativa edilizia « La Ferroviaria » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 7 novembre 1949, repertorio 25155;

22) Società cooperativa edilizia « La Pace » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 13 maggio 1950, repertorio 27030;

23) Società cooperativa edilizia « La Spiga » con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 18 luglio 1952, repertorio 2978;

24) Società cooperativa edilizia « La Statale » con sede in Macerata, costituita per rogito Borioni in data 19 settembre 1950, repertorio 4890,

25) Società cooperativa produzione e lavoro « Reduci e Combattenti fra operai decoratori e verniciatori » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 8 settembre 1946, repertorio 17500;

26) Società cooperativa edilizia « Macerata » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 11 gennaio 1950, repertorio 25750;

27) Società cooperativa « Maglificio Marchigiano - tra magliaie artigiane » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 25 marzo 1958, repertorio 72142;

28) Società cooperativa edilizia « Nido » già « Helvia Recina » con sede in Macerata, costituita per rogito Borri in data 10 giugno 1955, repertorio 3815;

29) Società cooperativa « Edilizia Profughi Giuliani e Dalmati » con sede in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 13 novembre 1954, repertorio 283;

30) Società cooperativa edilizia « Il Progresso » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 8 febbraio 1950, repertorio 26029;

31) Società cooperativa « Provinciale Vitivinicola » con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 15 dicembre 1951, repertorio 33882;

32) Società cooperativa edilizia « San Giorgio » con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 17 ottobre 1950, repertorio 383;

33) Società cooperativa edilizia « Victoria » con sede in Macerata, costituita per rogito Aquaticci in data 28 maggio 1954, repertorio 622;

34) Società cooperativa « Edilizia Impiegati « S.C.E.I. » con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 1° ottobre 1949, repertorio 4382;

35) Società cooperativa « Edilizia Senza Tetto - S.C.E.S.T. » con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 22 ottobre 1949, repertorio 4408;

36) Società cooperativa « Cluana Edilizia » con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Borri in data 17 febbraio 1955, repertorio 2208;

37) Società cooperativa edilizia « Minerva » con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Russo in data 28 dicembre 1954, repertorio 5572;

38) Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori Elettricisti - A. Volta » con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Testa in data 13 settembre 1958, repertorio 6195;

39) Società cooperativa « Agricola Maceratese » con sede in Montelupone (Macerata), costituita per rogito Russo in data 29 aprile 1951, repertorio 2905;

40) Società cooperativa edilizia « La Scolastica » con sede in Monte San Giusto (Macerata), costituita per rogito Cardarelli in data 22 maggio 1958, repertorio 8298;

41) Società cooperativa edilizia « San Giusto » con sede in Monte San Giusto (Macerata), costituita per rogito Svampa, in data 6 dicembre 1949, repertorio 10280;

42) Società cooperativa « Edile fra Combattenti e reduci » con sede in Penna San Giovanni (Macerata), costituita per rogito Valori in data 7 maggio 1948, repertorio 3634/1972;

43) Società cooperativa edilizia « Case Popolari Impiegati » con sede in Portocivitanova (Macerata) costituita per rogito Russo in data 3 giugno 1950, repertorio 2350;

44) Società cooperativa edilizia « Cluana » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 9 maggio 1950, repertorio 267;

45) Società cooperativa edilizia « Domus » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Russo in data 17 settembre 1950, repertorio 2510;

46) Società cooperativa agricola « Agricola marchigiana Elpidiense » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Russo in data 13 febbraio 1951, repertorio 2777;

47) Società cooperativa edilizia « La necessaria » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Russo in data 8 gennaio 1950, repertorio 2353;

48) Società cooperativa edilizia « S. Marone » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 9 marzo 1954, repertorio 236;

49) Società cooperativa edilizia « Lo Stato Casa » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 27 febbraio 1950, repertorio 214;

50) Società cooperativa agricola « Tenna » con sede in Portocivitanova (Macerata), costituita per rogito Russo in data 27 febbraio 1952, repertorio 3478;

51) Società cooperativa edilizia « L'Artigiana » con sede in Portorecanati (Macerata) costituita per rogito Brengola in data 10 novembre 1949, repertorio 139;

52) Società cooperativa edilizia « Casa Cementieri » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 3 novembre 1949, repertorio 135;

53) Società cooperativa edilizia « Casa nostra - fra impiegati dello Stato » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 25 ottobre 1953, repertorio 154;

54) Società cooperativa edilizia « Costruire » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 12 novembre 1949, repertorio 142;

55) Società cooperativa edilizia « L'Edile » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 12 novembre 1949, repertorio 143;

56) Società cooperativa edilizia « Il Focolare - fra minorati di guerra » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 25 ottobre 1953, repertorio 153;

57) Società cooperativa « Di Produzione e Consumo fra Pescatori » con sede in Portorecanati (Macerata), costituita per rogito Cozzi in data 8 giugno 1919, repertorio 580;

58) Società cooperativa edilizia « Casa Mia » con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Brengola in data 28 dicembre 1949, repertorio 178;

59) Società cooperativa edilizia « Case Liberi Lavoratori » con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Russo in data 2 aprile 1950, repertorio 2252;

60) Società cooperativa edilizia « Divina Provvidenza » con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 13 novembre 1957, repertorio 4325;

61) Società cooperativa edilizia « Picenum » con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 9 febbraio 1954, repertorio 1112;

62) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea » con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 15 marzo 1956, repertorio 1444;

63) Società cooperativa edilizia « Domus Mea » con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 5 settembre 1953, repertorio 184;

64) Società cooperativa edilizia « Le Grazie » con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 2 luglio 1956, repertorio 1600;

65) Società cooperativa consumo « Ginesina » con sede in San Ginesio (Macerata), costituita per rogito Valori in data 1° ottobre 1945, repertorio 2378/1398;

66) Società cooperativa edilizia « Cooperativa Lavoratori Elettrici Sarnano - C.L.E.S. » con sede in Sarnano (Macerata), costituita per rogito Valori in data 7 marzo 1958, repertorio 10161;

67) Società cooperativa edilizia « Muratori ed Affini » con sede in Serrapetrone (Macerata), costituita per rogito Seri Molini in data 8 agosto 1949, repertorio 2402;

68) Società cooperativa « Alleanza Cooperativa del Popolo » con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Buzzelli in data 12 dicembre 1948, repertorio 462;

69) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra » con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Rigantè in data 22 novembre 1954, repertorio 4877;

70) Società cooperativa consumo « Cittadina » con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 19 ottobre 1950, repertorio 4935;

71) Società cooperativa edilizia « Dicato » con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 9 febbraio 1950, repertorio 4546.

(4341)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Luigi Rossi, residente ed esercente in Milano, è revocato, a decorrere dal 13 aprile 1964, l'accreditamento presso l'Intendenza di finanza di detta città, per le operazioni di debito pubblico, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale del 22 giugno 1947.

(4342)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 27 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,87	624,865	624,875	624,89	624,87	624,90	624,89	624,88
$ Can.	578,23	578,15	578 —	578,20	577 —	578,20	578,22	578,20	578,20	578,20
Fr. Sv.	144,81	144,81	144,82	144,82	144,83	144,82	144,8175	144,80	144,82	144,80
Kr. D.	90,51	90,50	90,51	90,515	90,45	90,52	90,505	90,52	90,52	90,50
Kr. N.	87.43	87.42	87,435	87.435	87,45	87,42	87,43	87,45	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,62	121,64	121,66	121,665	121,67	121,65	121,6575	121,65	121,65	121,65
Fol.	173,12	173,02	173,05	173,06	173 —	173,15	173,03	173,12	173,15	173,15
Fr. B.	12,55	12,556	12,56	12,55625	12,55	12,55	12,55475	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,54	127,53	127,50	127,53	127,525	127,54	127,53	127,50
Lst	1749,42	1749,30	1749,10	1749,375	1749,30	1749,30	1749,20	1749,40	1749,30	1749,20
Dm. occ.	157,21	157,22	157,25	157,25	157,15	157,22	157,2275	157,22	157,22	157,22
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,21	24,15	24,21	24,2075	24,20	24,21	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 27 maggio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,875

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,867
1 Dollaro canadese	578,21
1 Franco svizzero	144,819
1 Corona danese	90,51
1 Corona norvegese	87,432
1 Corona svedese	121,661
1 Fiorino olandese	173,045
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,527
1 Lira sterlina	1749,287
1 Marco germanico	157,239
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1963 al 30 aprile 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive – competenza	4.103.582		3.354.603	
effettive – residui	232.384		882.597	
Totale		4.335.966		4.237.200
per movimento di capitali – competenza	218.302		129.923	
per movimento di capitali – residui	13.723		19.853	
Totale		232.025		149.776
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.931.439		3.861.441	
Conti correnti	16.428.222		16.558.680	
Incassi da regolare	1.551.599		1.529.294	
Altre gestioni	7.065.835		6.795.156	
Totale		28.977.095		28.744.571
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	968		1.262	
Pagamenti da regolare	312.395		326.660	
Altri crediti	13.956.729		14.351.965	
Titoli da realizzare	1.199		1.098	
Totale		14.271.291		14.680.985
Totale generale incassi e pagamenti		47.820.753		47.812.532
Fondo di cassa al 31 aprile 1964		—		8.221
Totale a pareggio		47.820.753		47.820.753

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 30 aprile 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		8.221	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	302		
Pagamenti da regolare	176.929		
Altri crediti	1.562.642		
Titoli da realizzare	143		
Totale crediti		1.740.016	
In complesso			1.748.237
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.914.781		
Conti correnti	730.484		
Incassi da regolare	105.419		
Altre gestioni	620.765		
Totale debiti			5.371.449
Situazione del Tesoro (passività)			3.623.212

Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1964 L. 112.602 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE *Il direttore generale del Tesoro*: G. STAMMATI

(4489)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1964

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	18.019.321.879 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1 070.704.982.574 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	172.897.203 —
Anticipazioni	»	337.433.452.614 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	30.605.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.177.774.457 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1 463.709.269.110 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	181.465.511.078 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	248 935.829.149 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	414.015.240.993 —
Spese	»	11 174.272.468 —
	L.	5.250.413.551.526 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.374.006.862.061 —
	L.	9.624.420.413.587 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.624.429.300.210 —

PASSIVO			
Circolazione	L.		3 332 780.633 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		23 777.870.317 —
Depositi in conto corrente liberi	»		51 200 293 813 —
Conti correnti vincolati	»		1 340 253.337.011 —
Creditori diversi	»		480.675.047 376 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		2 293.920.535 —
Rendite del corrente esercizio	»		11 336 559 306 —
	L.		5 242.317.661 858 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.103.156.746 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.692.732.922 —	8 095 889 668 —
	L.		5 250 413.551.526 —
Depositanti	»		4 374 006 862 061 —
	L.		9.624 420 413 587 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.		9.624.429 300 210 —

(4476)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova (coefficiente 157) nel ruolo della carriera del personale esecutivo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1559, concernente l'unificazione dei fogli di carta bollata;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a cinque posti di applicato in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo di archivio del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, con godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di ventotto anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 33 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 24 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40;

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi altresì assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della cate-

goria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima.

7) si prescinde da tali limiti massimi di età nei confronti:

o) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 550, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1) dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificato, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da quattro altri membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione potranno essere aggregati insegnanti di stenografia di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Prove di esame

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I) Prove obbligatorie:

1) *scritte* (due):

a) componimento d'italiano su tema di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

2) *orale*:

a) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

b) nozioni di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

c) elementi di geografia dell'Europa e in particolare dell'Italia;

d) ordinamento degli archivi nelle Amministrazioni statali.

3) *Prova pratica di dattilografia*:

il candidato dovrà scrivere a macchina, sotto dettatura, un brano in lingua italiana predisposto dalla Commissione.

II) Prova facoltativa di stenografia:

il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di 80 parole per minuto primo e trascrivere correntemente il brano così raccolto, in scrittura normale.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice potrà attribuire fino a 1 punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del punteggio per la prova facoltativa di stenografia.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizione contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dal l'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza e preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento di servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6-*n*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indingenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati applicati aggiunti in prova (coefficiente 157) ed assunti in servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di applicati aggiunti (coefficiente 157).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di applicato aggiunto e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1964
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 192 - MEROLLA

ALLEGATO N.

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.)
ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . residente in (provincia di . . via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo d'archivio di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . .,

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Istituto . . in data . .,

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa del pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione:

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto.

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

. . . . addì . . .

Firma . . . .

residente a . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(4128)

Concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova (coefficiente 180) nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardanti le documentazioni amministrative e la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1559, concernente la unificazione dei fogli di carta bollata;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

V) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite di ventotto anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) - *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 33 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi altresì assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati e di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati od invalidi per servizio a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal beneficio dell'aumento del limite di età coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio in parola gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari o dei ruoli aggiunti;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto presso cui è stato conseguito e della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti fra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione potranno essere aggregati insegnanti di stenografia di Istituti governativi.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;

passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno:

I. *Prove obbligatorie*:

1) scritte (due):

a) componimento d'italiano su argomento di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) orale:

a) aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

b) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

c) nozioni elementari di statistica;

d) nozioni elementari di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

e) nozioni sull'ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

3) prova pratica di dattilografia:

Il candidato dovrà scrivere a macchina, sotto dettatura, un brano in lingua italiana predisposto dalla Commissione esaminatrice.

II. *Prova facoltativa*:

Saggio di stenografia, consistente nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano in lingua italiana predisposto dalla Commissione esaminatrice, alla velocità di almeno n. 80 (ottanta) parole al minuto primo, e nella corretta trascrizione in lingua italiana del brano stenografato.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia.

Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia, la Commissione assegnerà un maggior punteggio, non superiore a punti 1, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel primo comma dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza preferenza elevazione di limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente Distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 maggio 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o della indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, sulla base di documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiaratia irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore, attestante il decesso per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato

oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno esibire un certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-ter rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di formazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina, nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere in regola con leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 12.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) diploma originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso:

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commissari aggiunti in prova (coeff. 180) ed assunti in servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di commissari aggiunti (coeff. 180).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di commissario aggiunto e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 14.

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 211. — MEROLLA

ALLEGATO N. 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(prov. . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di Commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . .

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .
residente a . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)
. . . .

Visto: per l'autenticità della firma del
Sig. . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(4129)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Albino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Albino (classe 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 11 maggio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Albino, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caimmi dott. Luigi	punti	81,10	su 132
2.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	78,11	»
3.	Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
4.	Lugli dott. Giuseppe	»	76,21	»
5.	Ferri dott. Raffaele	»	75,05	»
6.	Colonna Giovanni	»	75 —	»
7.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
8.	Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
9.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
10.	Alagna dott. Gaetano	»	73,75	»
11.	Calvano Carlo	»	73,58	»
12.	Bergamini dott. Menelao	»	73 —	»
13.	De Filippi dott. Filippo	»	72,90	»
14.	Schlitzer dott. Pasquale	»	71,96	»
15.	Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
16.	Pacileo dott. Vincenzo	»	71,51	»
17.	Ferrigni dott. Giovanni	»	71,50	»
18.	Cerruti dott. Carlo	»	71,13	»
19.	Ferruzza dott. Antonio	»	71,07	»
20.	Nazario Riccardo	»	71,06	»
21.	Landoni dott. Luigi, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70 —	»
22.	Di Pietro Giuseppe	»	70 —	»
23.	Buono dott. Raffaele	»	69,79	»

24. Caruso dott. Antonio	punti 69,58	su 132
25. Belvedere dott. Giuseppe	» 69,36	»
26. Uasone dott. Edoardo	» 69,14	»
27. Vaccarella dott. Giuseppe	» 69,08	»
28. Lebuis dott. Assuero	» 68,79	»
29. Fuscà dott. Cesare	» 68,78	»
30. Fedele dott. Antonino	» 68,50	»
31. Coverlizza dott. Mario	» 68,22	»
32. Amelio dott. Enrico	» 67,72	»
33. Finarelli dott. Arnaldo	» 67,42	»
34. Mancini dott. Rocco	» 67 —	»
35. Cusumano dott. Lorenzo	» 66,60	»
36. Gioia dott. Giacomo	» 65,47	»
37. Romano dott. Pasquale	» 65,06	»
38. Magli dott. Francesco	» 65 —	»
39. Brancati Corrado	» 64 —	»
40. Salani dott. Aroldo	» 63,63	»
41. Pastore dott. Ettore	» 63,50	»
42. Vannocchi Gregorio	» 63,26	»
43. Gasponi Vittorio	» 62,60	»
44. Mammini Domenico	» 62,16	»
45. Catalfamo Giovanni	» 60,83	»
46. Rizzi Ernesto	» 60,33	»
47. Zofrea dott. Giuseppe	» 60,01	»
48. Trapani Leopoldo	» 59,56	»
49. Ferrari Nicola	» 58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Concorso ad un posto di comandato presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e l'edizione critica degli antichi testi e degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX.

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione.

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952.

Apre il concorso ad un posto di comando presso il Centro di studi di filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 5 ottobre alla Accademia della Crusca (piazza dei Giudici, 1, Firenze), per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizie in tre esemplari sulla propria operosità scientifica e didattica;
4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che essi ritengano utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 28 aprile 1964

Il presidente dell'Accademia della Crusca
GIACOMO DEVOTO

(4433)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Verona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale Parte II n. 17 del 23 aprile 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Verona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4283)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale Parte II n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4284)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale Parte II n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a tre posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4285)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a trenta posti di sostituto direttore aggiunto in prova (coefficiente 229), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli UU.PP.I.C., indetto con il decreto ministeriale 31 gennaio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio n. 12 del mese di dicembre 1963, messo in distribuzione il 30 aprile 1964, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami e per titoli a trenta posti di sostituto direttore aggiunto in prova (coeff. 229), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori della carriera direttiva degli UU.PP.I.C., indetto con il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 7, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1962.

(4346)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 5 del mese di maggio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1º marzo 1964, relativo alla graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

(4344)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 5 del mese di maggio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1º marzo 1964, relativo alla graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

(4345)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Comunicato relativo al concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opera d'arte nell'edificio demaniale sede degli Uffici finanziari di Firenze.

Con decreto provveditoriale n. 6455 del 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1964, registro n. 3, foglio n. 166, il concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di un opera d'arte da eseguire nell'edificio demaniale sede degli Uffici finanziari di Firenze, per l'importo di L. 8.500.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 del 18 luglio 1963, viene ritenuto di nessun effetto.

(4434)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1963.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 62 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1963, nei comuni di: Pieve di Teco consorziato con Armo e Rezzo ;e quello pari numero del 26 febbraio 1964 col quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione è stato prorogato al 30 aprile 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854 e quello del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Imperia, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Imperia alla data del 30 novembre 1963 nei Comuni e Consorzi indicati in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bazzicalupo dott. Leopoldo, ispettore generale medico, medico provinciale di Genova;

Perreca dott. Gabriele, consigliere di prima classe della Prefettura di Imperia;

Bentivoglio prof. Franco, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Sanremo;

Gazzano dott. Antonio, specialista in ostetricia e ginecologia;

Poli Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:

La Rocca dott. Mario, consigliere di prima classe della Prefettura di Imperia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ad Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 16 maggio 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(4357)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1765/San. del 12 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1962 nel Consorzio tra i comuni di San Lorenzo di Mossa - Capriva del Friuli - Mossa - Moraro e Mariano del Friuli;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 363/San. del 20 febbraio 1964 e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa, e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Spessot Maria Caterina	punti	53,100	su 100
2. Braico Maria Angela	»	49,467	»
3. Csernjczky Bianca in Monfè	»	48,262	»
4. Visintin Celestina in Gregorin	»	47,728	»
5. Visintin Livia in Tentor	»	46,400	»
6. Losetti Clelia	»	46,271	»
7. Cainero Doride	»	42,028	»
8. Cainero Beatrice	»	40,987	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 14 maggio 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto del 12 dicembre 1963, n. 1765/San., col quale è stato indetto pubblico concorso al posto di ostetrica condotta vacante, al 30 novembre 1962, nel Consorzio tra i comuni di San Lorenzo di Mossa Capriva del Friuli Mossa Moraro e Mariano del Friuli;

Visto il proprio decreto n. 894/San. in data 14 maggio 1964, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Spessot Maria Caterina, prima nella graduatoria di merito, è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 15 maggio 1964

Il medico provinciale MONTAGNA

(4358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1964, n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso in narrativa.

1. Masini Giampiero	punti 62,039	su 100
2. Gili Giacomo	» 54,800	»
3. Quarna Ermanno	» 54,162	»
4. Del Pero Rodolfo	» 52,978	»
5. Arneodo Attilio	» 51,274	»
6. Faini Franco	» 46,000	»
7. Crespi Antonio	» 45,000	»
8. Zorzoli Giovanni	» 43,500	»
9. Serafini Giovanni	» 43,020	»
10. Robaldo Antonio	» 41,370	»
11. Leonardi Leo	» 41,090	»
12. Bonomi Ernesto	» 40,500	»
13. Zuffada Agostino	» 39,500	»
14. Pagani Giuseppe	» 39,000	»
15. Bareggi Eugenio	» 38,835	»
16. Peruzzi Luigi	» 38,500	»
17. Caresana Domenico	» 38,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novarra e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 16 maggio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1964, n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 619 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta

Il dott. Masini Giampiero è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse concernente la condotta consorziale di Borgomanero ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novarra e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Novara e dei Comuni interessati.

Novara, addì 16 maggio 1964

Il veterinario provinciale: FERRARI

(4359)

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C

UMBERTO PETTINARI, *direttore*